DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1983

che autorizza il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ([1]), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con decisione 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 ([2]) e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria per talune importazioni fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 12 gennaio 1983, il governo del Regno Unito ha presentato una ulteriore domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta, della sottovoce 62.03 A II della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE, gli elementi addotti dal governo britannico a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato di tale decisione aggravino o prolunghino le difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare il Regno Unito a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1983.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
([2]) GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Codici Nimexe	Designazione delle merci	Paese d'origine
62.03 A II	62.03-13, 15, 17	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta	Repubblica popolare cinese